

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Doppia rinnovazione dell'atto di citazione

All'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione - che pertanto non rappresentano irrituali provvedimenti - purchè siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.2.2020, n. 4710

...omissis...

La vicenda, ai fini della corretta decisione, può essere così riassunta.

In un primo momento il giudice rilevò la nullità dell'atto di citazione per un vizio relativo alla vocatio in ius specificamente individuato (e cioè, assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale). Ordinata la rinnovazione entro un termine perentorio e con l'assegnazione del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., gli

attori provvidero, correttamente e tempestivamente, a sanare tale vizio, l'unico espressamente individuato dal giudice in detta sede (e non rileva la correttezza o meno di tale rilievo, in risposta all'obiezione mossa dai ricorrenti nelle memorie). Solo in un secondo momento, ossia in occasione della nuova udienza, venne rilevata per la prima volta la nullità dell'atto di citazione per un diverso vizio (la carenza dell'avvertimento circa la decadenza di cui all'art. 38 c.p.c.), così che solo allora il giudice dispose la rinnovazione per sanare tale ulteriore vizio. L'art. 164 c.p.c., comma 1, commina la sanzione della nullità all'atto di citazione in cui sia omesso o risulti assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nell'art. 163, nn. 1 e 2, ovvero nei casi in cui manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, ovvero manchi l'avvertimento previsto dall'art. 163 c.p.c., n. 7. Ai sensi del comma 2, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307 c.p.c., comma 3. Pertanto i casi ai quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c., sono quelli della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero della esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio, nonché, secondo parte della dottrina, dell'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice.

Nel caso di specie, tuttavia, la vicenda non è suscettibile all'interno di nessuna di queste ipotesi, posto che, il rilievo in tempi diversi della nullità della citazione è riconducibile a diverse tipologie di vizi. Tuttavia, sebbene tali vizi fossero entrambi presenti ab origine, non vennero individuati nella stessa occasione da parte del giudice di primo grado, bensì in due momenti differenti. La mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7, relativo alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., ancorchè presente anche nel primo atto di citazione, non fu rilevata in occasione dell'emissione del primo ordine di rinnovazione della citazione, ma fu oggetto di riscontro da parte del giudice solo nella seconda udienza.

Pertanto, così sintetizzata in fatto la questione, nessun comportamento inerte può essere addebitato agli odierni controricorrenti, i quali al contrario, in sede di prima rinnovazione, eseguirono correttamente e tempestivamente l'ordine impartito dal giudice (e non rileva, come detto, se effettivamente fosse presente la prima causa di nullità che ha dato vita al primo ordine di rinnovazione), e nei loro confronti, dunque, non può essere in alcun modo pronunciata l'estinzione del processo.

Detto ciò va condiviso anche quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto di citazione - che pertanto non rappresentano come sostiene il ricorrente "irrituali provvedimenti" - purchè siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. L'atto di citazione è l'atto introduttivo del giudizio di cognizione e la vocatio in ius è atto di attivazione del contraddittorio che persegue lo scopo di mettere il convenuto in condizione di esercitare correttamente le proprie difese.

All'atto della costituzione i convenuti, non solo non sono risultati danneggiati dalla doppia rinnovazione della citazione, ma al contrario hanno potuto svolgere perfettamente le loro difese, proponendo eccezioni e chiedendo l'istruzione probatoria, ragion per cui non si è mai pervenuti ad una situazione processuale compromessa. In tal senso va peraltro puntualizzato che, diversamente dai vizi relativi ai nn. 1-2, i vizi relativi al n. 7 e al 163 bis comunque non impediscono al convenuto la conoscenza del processo e quindi la possibilità di costituirsi entro la prima udienza per eccepire la nullità per mancanza o altro vizio, e chiedere il differimento dell'udienza. La norma ricollega l'estinzione alla mancata rinnovazione entro un termine perentorio in

conformità del provvedimento del giudice, sicchè la fattispecie estintiva non è tanto legata alla circostanza che l'atto di citazione sia viziato, ma piuttosto al fatto che non si sia data corretta esecuzione al dictum del giudice.

Poichè nella fattispecie la parte attrice era stata invitata a sanare solo uno dei vizi che affliggevano la citazione, il quale peraltro fino alla seconda udienza era apparentemente l'unico a rendere invalido l'atto di citazione, e tale invito è stato recepito nel termine all'uopo fissato, non si può invocare l'estinzione per non avere emendato anche un vizio che il giudice non aveva rilevato e che fu oggetto di riscontro solo al momento della seconda udienza.

In questo senso va respinta la censura proposta, disattendendo, al contrario, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe stata una "consumazione" o "esaurimento" del rimedio previsto dall'art. 164, comma 2, in relazione anche al rispetto del termine perentorio, atteso che esso non fu oggetto di proroga, o rinnovazione, posto che vennero assegnati due distinti termini perentori ognuno dei quali funzionale al raggiungimento della sanatoria di due diversi vizi distinti, così che tra i due non intercorre alcun rapporto di consequenzialità, restando, invece, perfettamente autonomi l'uno dall'altro.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Bruniati (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovic (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.TANUOTRIPUBLIC.COM